

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2465)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1963

Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Per agevolare la generale sistemazione della edilizia giudiziaria mercè la costruzione, ricostruzione, ampliamento o restauro di edifici giudiziari, la legge 15 febbraio 1957, n. 26, mise a disposizione del Ministero di grazia e giustizia, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58, la somma annua di un miliardo di lire allo scopo di finanziare dette opere con la concessione ai Comuni di contributi integrativi o straordinari.

Superate le iniziali perplessità e soprattutto la difficoltà di ottenere dagli Istituti di credito i finanziamenti necessari, si è avuto, particolarmente in questi ultimi tempi, un rigoglioso sviluppo di iniziative da parte di numerosi Comuni tanto che si prevede che, a non lunga scadenza, il miliardo annuo — stanziato dalla citata legge — resterà interamente assorbito per un considerevole numero di anni (in media anni 20).

Finora, per contributi concessi a 53 Comuni, è stato impegnato circa il 75 per cen-

to dello stanziamento. Si annuncia però prossimo il perfezionamento di pratiche da parte di grandi centri, sedi di Corte di appello o di Tribunale, che, per la situazione deficitaria dei bilanci comunali, attendono di essere sollevati al massimo dall'onere della spesa.

Si rende pertanto necessario provvedere al più presto ad integrare lo stanziamento annuale previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, elevandolo da uno a due miliardi di lire annue, e a tale funzione adempie l'unito disegno di legge.

In adesione al criterio suggerito dal Dicastero del tesoro, il disegno di legge prevede l'aumento graduale dello stanziamento fino a raggiungere, nel giro di un quadriennio, la somma di un miliardo annuo. Detto miliardo viene mantenuto per un congruo numero di esercizi finanziari e, in relazione alle esigenze di ammortamento dei mutui, ridotto negli ultimi tre esercizi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è integrato come segue:

« Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985 ».

Art. 2.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è aumentato come segue:

« Esercizio finanziario	Milioni
1962-63	200
1963-64	500
1964-65	800
dal 1965-66 al 1981-82	1.000
1982-83	800
1983-84	500
1984-85	200 »

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.